

PARTE SPECIALE

- C -

REATI SOCIETARI

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2024

## PARTE SPECIALE “C” - REATI SOCIETARI

### C.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

L'art. 3 del d.lgs. 61/2002 poi modificato dall'art. 12, comma 1, legge n. 69/2015, ha disposto l'introduzione dell'art. 25ter in materia di reati societari. Successivamente l'art. 55 del d.lgs. 19/2023 ha disposto l'integrazione del comma 1 dell'art. 25-ter con il reato di *“false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121”*, riferendosi al certificato di cui all'art. 29 del Decreto attuativo<sup>1</sup>, ossia

---

<sup>1</sup> D. Lgs 19/2023 art. 29 *“Certificato preliminare”*

1. *Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.*

2. *Alla richiesta sono allegati:*

- a) il progetto di fusione transfrontaliera;*
- b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;*
- c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;*
- d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;*
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;*
- f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;*
- g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;*
- h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);*
- i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.*

3. *Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:*

- a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;*
- b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;*
- c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;*
- d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;*
- e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;*
- f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;*
- g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.*

4. *Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.*

5. *Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.*

6. *Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede.*

un certificato che deve necessariamente essere rilasciato dal Notaio incaricato alla società italiana coinvolta in un'operazione di fusione transfrontaliera, attestante il regolare adempimento delle formalità previste dalla legge per la realizzazione dell'operazione straordinaria. Per tale ragione, il Decreto attuativo ha altresì previsto l'introduzione di una nuova fattispecie penale, atta a sanzionare le condotte di falsificazione ed omissione di dichiarazioni nell'ambito del conseguimento del predetto certificato preliminare.

Nel seguito si riporta, dunque, il testo dei relativi reati presupposto, suddivisi in:

- reati potenzialmente realizzabili;
- reati la cui commissione, per quanto non si possa escludere del tutto, è stata ritenuta remota/non ipotizzabile, in considerazione delle attività svolte dalla Società, partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed in ogni caso ragionevolmente gestita in ragione del rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società;
- reati non applicabili alla Società.

Nello specifico:

REATO SOCIETARIO	RIFERIMENTO	REALIZZABILITÀ
<i>false comunicazioni sociali</i>	Art. 2621 cc	possibile
<i>fatti di lieve entità</i>	Art. 2621bis cc	possibile
<i>false comunicazioni sociali delle società quotate</i>	Art. 2622 cc	non applicabile
<i>impedito controllo</i>	Art. 2625 cc	possibile
<i>indebita restituzione dei conferimenti</i>	Art. 2626 cc	remota
<i>illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>	Art. 2627 cc	remota

Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempite le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

REATO SOCIETARIO	RIFERIMENTO	REALIZZABILITÀ
<i>illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>	Art. 2628	remota
<i>delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori</i>	Art. 2629	remota
<i>omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>	Art. 2629 bis	non applicabile
<i>formazione fittizia del capitale</i>	Art. 2632 cc	remota
<i>indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i>	Art. 2633 cc	remota
<i>corruzione tra privati</i>	Art. 2635 cc	remota
<i>istigazione alla corruzione tra privati</i>	Art. 2635 bis cc	remota
<i>illecita influenza sull'assemblea</i>	Art. 2636 cc	non applicabile
<i>aggiotaggio</i>	Art. 2637 cc	possibile
<i>delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</i>	Art. 2638 cc	possibile
<i>false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019</i>	Art. 54 d.lgs. 19/2023	remota

Si richiama, infine il disposto dell'art. 2639 cc (Estensione delle qualifiche soggettive), in base al

quale “al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.

\* \* \*

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono dunque i seguenti:

#### **False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt. 2621 c.c.)**

##### **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Con la legge n. 69/2015, il reato di false comunicazioni sociali non è più qualificato contravvenzione bensì delitto (punito con la reclusione da uno a cinque anni) e rinvia al reato presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 c.c. che definisce “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi” (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio).

Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

L'illecito amministrativo in discorso, che genera responsabilità dell'ente ai sensi del d. lgs. 231/01, è punito con la sanzione pecuniaria che la legge 69/2015 ha inasprito da 200 a 400 quote e con le sanzioni della «*interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa*». Sempre la legge 69/2015 ha inoltre introdotto le forme di falso in bilancio "attenuato" (2621 bis)<sup>2</sup> per fatti di lieve entità (punibili a querela di parte) e delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (2621 ter).

#### **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”*

Tale reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”*

Trattasi di un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

---

<sup>2</sup> Art. 2621 bis cc - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

## Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura”.*

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Il termine “Autorità pubblica di Vigilanza” (letteralmente, “autorità di vigilanza”) è chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l'indipendenza dal potere politico: pertanto, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, così come l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, può essere considerata autorità di vigilanza.

Dato quanto sopra, il reato di cui all'articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e

determinate tipologie di informazione, che possono attenersi alla posizione economica e finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell'autorità in questione. Tale requisito richiesto dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicati all'autorità di vigilanza, in quanto il reato si realizza solo quando l'informazione comunicata ha le caratteristiche previste dalla legge. Soggetti attivi dell'ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

\* \* \*

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, anche in ragione del fatto che la Società è controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze; sono i seguenti:

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che (i) la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato; (ii) soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso (i) se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto; (ii) soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione

rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che (i) il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; (ii) i soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

#### **Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

Tale ipotesi di reato rileva principalmente ai fini della responsabilità amministrativa della Società qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si fa presente che l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

#### **Istigazione alla corruzione privata (art. 2635bis c.p.)**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”*

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

#### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)**

*“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.*

\* \* \*

I reati di cui agli artt. 2622 (false comunicazioni sociali delle società quotate) e 2629bis (omessa comunicazione del conflitto d'interessi) non sono applicabili alla Società, in quanto relativi a società quotate.

## C.2 Attività a Rischio Reato

L'attività a rischio reato rappresenta "un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie". Nell'ambito del Risk assessment integrato (RAI) - svolto dalle strutture interne competenti ed aggiornato annualmente, anche attraverso interviste alle risorse delle Divisioni/Aree interessate, a conoscenza dello specifico ambito analizzato - sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti la presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali. Le attività a rischio sono state nel seguito raggruppate per "area", ai fini di una più semplice consultazione:

### Area: Rapporti con le Autorità

Tale area include tutte le attività relative ai rapporti che la Società intrattiene con le diverse Autorità esterne e giudiziarie (es. ANAC, AGCM, procura, TAR, ecc.). In tale contesto rilevano i reati presupposto riportati nella colonna a destra:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_23a R_23b	<b>Richiesta e acquisizione pareri Autorità</b>	Mancata richiesta di pareri facoltativi/obbligatori alle Autorità (AGCM-AGID) per la redazione della documentazione di gara e/o mancato/parziale recepimento del parere anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>
R_46a R_46b R_46c R_46d R_46e R_46f R_46g	<b>Segnalazione Autorità</b>	Omessa comunicazione alle Autorità (es. ANAC, AGCM) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. mendacio, intesa restrittiva della concorrenza) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un procedimento penale	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>
R_47	<b>Segnalazione Autorità Giudiziaria</b>	Omessa comunicazione alle Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica; Corte dei Conti, etc.) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti (es. illeciti, mendacio,) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società anche per evitare che questa venga coinvolta in un	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		procedimento penale	
R_48a R_48b R_48c R_48d R_48e	<b>Segnalazione Autorità</b>	Mancata / non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>
R_134	<b>Gestione rapporti con le Autorità giudiziarie (es. TAR/ CdS/ GdF)</b>	Gestione impropria dei rapporti con le Autorità giudiziarie al fine di agevolare la Società nell'ambito del contenzioso / indagini in cui Consip è parte (corruzione attiva)	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>
R_135	<b>Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza (es. AGCM/ ANAC/ Garante privacy)</b>	Gestione impropria dei rapporti con le Autorità di Vigilanza al fine di agevolare la Società nell'ambito delle ispezioni/rapporti con le Autorità stesse (impedito controllo/ corruzione attiva)	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>

#### Area: Organi societari e di controllo

Tale area include tutte le attività relative agli obblighi di reportistica che interessano i diversi organi societari. In tale contesto rilevano i reati presupposto riportati nella colonna a destra:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_112	<b>Reportistica trimestrale Programma</b>	Sottoposizione al Collegio Sindacale e/o al Ministero dell'Economia e delle Finanze di documentazione incompleta o non corretta ai fini della reportistica trimestrale sul Programma	- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>
R_113	<b>Reportistica trimestrale Programma</b>	Omessa/incompleta reportistica al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine all'andamento del Programma	- <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt. 2621 c.c.)</i> - <i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</i> - <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>
R_114	<b>Controlli del Collegio sindacale</b>	Omessa/non corretta gestione dei controlli di competenza al fine di avvantaggiare la Società	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>
R_115	<b>Trasmissione reportistica</b>	Omessa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al CdA e al CS (rendiconto trimestrale ex	- <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt.</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		tableau de board)	<p>2621 c.c.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</i></li> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> </ul>
R_116	<b>Esercizio deleghe</b>	Non corretto/illecito esercizio delle deleghe conferite e/o dei compiti statutariamente attribuiti, anche in violazione di norme di legge e violazione degli obblighi di reporting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> <li>- <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</i></li> <li>- <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i></li> <li>- <i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i></li> <li>- <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</i></li> <li>- <i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)</i></li> </ul>
R_117	<b>Reportistica al socio</b>	Omessa/incompleta comunicazione di informazioni gestionali e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze (es. Reporting, time & amount, operazioni straordinarie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (art. 2621 c.c.)</i></li> <li>- <i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</i></li> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> <li>- <i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)</i></li> </ul>
R_136	<b>Gestione Organi Controllo</b>	Omessa/incompleta comunicazione e/o sottoposizione di documenti/informazioni allo scopo di ostacolare l'esercizio degli Organi/funzioni di Controllo della Società (Società di Revisione, RPCT, Collegio Sindacale, OdV, DP, DIA ecc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> <li>- <i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)</i></li> </ul>
R_212	<b>Segreteria societaria - Custodia libri sociali</b>	Mancata o non corretta tenuta dei libri sociali e dei verbali ivi contenuti, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio o della società di revisione/del Collegio Sindacale o di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> </ul>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		altri terzi	
R_213	<b>Segreteria societaria - adempimenti</b>	Mancata o non corretta gestione degli adempimenti pre/post riunione degli organi societari, ad es. al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio per avvantaggiare la Società (es. mancato deposito deleghe o verbali presso la CCIAA)	- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>
R_214	<b>Segreteria societaria - Gestione del flusso informativo</b>	Gestione del flusso informativo/documentale da e verso gli Organi Sociali anche da parte degli organi/funzioni di controllo al fine di rappresentare una situazione societaria non veritiera	- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i> - <i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)</i>

#### Area: Account e Comunicazione

Tale area include tutte attività effettuate dagli account e la gestione della comunicazione esterna, anche attraverso il sito internet della Società, sul quale sono pubblicate tutte le informazioni relative alle iniziative di gara. In tale contesto rilevano i reati presupposto riportati nella colonna a destra:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_84	<b>Gestione contenuti portale Acquisti</b>	Mancata, non corretta gestione dei contenuti del portale Acquisti: - al fine di omettere la diffusione di dati/informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; - al fine di diffondere dati/informazioni non corrette o riservate; - diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette	- <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i>
R_85	<b>Gestione contenuti sito internet / intranet</b>	Mancata, non corretta gestione dei contenuti del sito internet della Società e/o della Intranet aziendale: - al fine di omettere la diffusione di dati/informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; - al fine di diffondere dati/informazioni non corrette o riservate; - diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette	- <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i>
R_208	<b>Comunicazione interna ed esterna</b>	Non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche	- <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		tramite il sito istituzionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia;</li> <li>- per fornire informazioni non corrette sulle attività svolte, al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società</li> </ul>	

#### Area: Gestione Amministrazione/Controllo gestione

Tale area include tutte attività inerenti la gestione amministrativa della Società ed il relativo controllo di gestione. In tale contesto rilevano i reati presupposto riportati nella colonna a destra:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_99	<b>Movimentazioni bancarie</b>	Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate	- <i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i>
R_105	<b>Gestione imposte e tasse</b>	Gestione impropria (mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti) di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> <li>- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i></li> <li>- <i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)</i></li> </ul>
R_106	<b>Tenuta scritture contabili</b>	Non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> <li>- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i></li> <li>- <i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i></li> <li>- <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)</i></li> <li>- <i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i></li> </ul>
R_107	<b>Predisposizione bilancio</b>	Non corretta/attendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione anche al fine di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt. 2621 c.c.)</i></li> <li>- <i>Fatti di lieve entità (art. 2621</i></li> </ul>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		avvantaggiare la Società	<i>bis c.c.)</i> - <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i> - <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i> - <i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i> - <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)</i> - <i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i>
R_108	<b>Relazione al bilancio</b>	Non corretta redazione della relazione/attestazione al Bilancio anche al fine di avvantaggiare la Società	- <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt. 2621 c.c.)</i> - <i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</i> - <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i> - <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i> - <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)</i> - <i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i>
R_111	<b>Predisposizione budget</b>	Errata/non completa sintesi dei fabbisogni indicati nel budget/esposizione dei fatti incidenti sul budget e relativo monitoraggio, anche al fine di ostacolare le attività di controllo degli organi societari	- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>
R_174	<b>Gestione sistema DP - attestazione e controlli</b>	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia ex L. 262/05: - attestazione e controlli su adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure - corrispondenza bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili	- <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt. 2621 c.c.)</i> - <i>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</i> - <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>
R_175	<b>Gestione sistema DP - Reporting</b>	Mancata/non corretto reporting semestrale	- <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
			(artt. 2621 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)

### Area: Compliance e Internal Audit

Tale area include (i) tutte attività in materia di compliance (d.lgs. 231/01 – anticorruzione – trasparenza – antiriciclaggio) effettuate dalla Società e (ii) in materia di internal audit. In tale contesto rilevano i reati presupposto riportati nella colonna a destra:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_144	<b>Gestione sistema anticorruzione</b>	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di cui alla normativa anticorruzione (es. L. 190/12 - Linee Guida disposizioni ANAC e normative correlate)	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)
R_147	<b>Gestione sistema anticorruzione - Trasparenza</b>	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza (es. D.Lgs. 33/2013 - Linee Guida disposizioni ANAC)	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)
R_155	<b>Reporting</b>	Mancato/non corretto reporting/dovere di collaborazione in base a quanto indicato nel PTPC: - da parte della Società vs il RPCT o le Autorità competenti; - da parte del RPCT vs il vertice o le Autorità competenti (ivi inclusa la pubblicazione del reporting annuale)	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.) - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
R_156	<b>Gestione sistema ex d.lgs. 231/01</b>	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)
R_159	<b>Reporting</b>	Mancato/non corretto reporting/dovere di collaborazione in base a quanto indicato nel MOG: - da parte della Società vs l'OdV o le Autorità competenti; - da parte dell'OdV vs il vertice o le	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.) - Impedito controllo (art.

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		Autorità competenti	2625, comma 2, c.c.)
R_176	<b>Gestione Sistema Antiriciclaggio</b>	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i>
R_178	<b>Gestione Sistema Antiriciclaggio – Reporting/Segnalazioni</b>	Mancate/ non corretta segnalazione/reporting in base a quanto indicato nel Modello antiriciclaggio: - segnalazioni da parte dei dipendenti/vertici verso il GSOS - segnalazioni del GSOS alla UIF (Banca d'Italia) - reporting del GSOS ai vertici aziendali	- <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)</i> - <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>
R_201	<b>Gestione Risk Assessment Integrato</b>	Non corretta esecuzione dell'analisi integrata dei rischi	- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>
R_202	<b>Definizione Piano Integrato dei Controlli</b>	Mancata/non corretta definizione del Piano Integrato dei Controlli anche al fine di avvantaggiare/svantaggiare le potenziali strutture destinatarie degli audit	- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>
R_203	<b>Esecuzione Piano Integrato dei Controlli</b>	Mancata/non corretta esecuzione del Piano Integrato dei Controlli anche al fine di avvantaggiare/svantaggiare le potenziali strutture destinatarie degli audit	- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i>

#### Area: Sicurezza luoghi di lavoro

Tale area include tutte le attività effettuate dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, settore considerato particolarmente a rischio - avendo a riguardo il reato di corruzione tra privati - nell'ambito della più ampia area che riguarda i rapporti con i fornitori da cui la Società acquisisce lavori/servizi/forniture: nell'Area sicurezza e luoghi di lavoro è infatti astrattamente configurabile, senza dubbio alcuno, il vantaggio o l'interesse della Società e, pertanto, è rappresentativa dei rischi configurabili e dei connessi reati presupposto (cfr colonna a destra), rinvenibili anche con riguardo ad altra tipologia di acquisto.

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_164	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Deleghe/Nomine</b>	Mancata/non corretta definizione del sistema di procure/deleghe/nomine in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: - RSPP - ASPP - RLS	- <i>Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.)</i> - <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Addetti alla gestione delle emergenze (emergenze - incendio - primo soccorso)</li> <li>- Medico competente</li> <li>- Delegato del datore di lavoro</li> <li>- Sostituto delegato del datore di lavoro</li> </ul>	
R_166	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – gestione contratti</b>	Mancata/non corretta gestione dei contratti con i fornitori e con le Autorità competenti, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. per ottenere una certificazione antincendio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.)</i></li> <li>- <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i></li> </ul>
R_168	<b>Reporting</b>	Mancato/non adeguato/non tempestivo reporting al Vertice aziendale o alle Autorità competenti, anche al fine di avvantaggiare la Società	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> </ul>

#### Area: Privacy e sicurezza informatica

Tale area include tutte attività effettuate dalla Società in materia di privacy e sicurezza informatica. In tale contesto rilevano i reati presupposto riportati nella colonna a destra:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_183	<b>Gestione Sistema privacy - Data breach</b>	Mancata/ non corretta gestione degli adempimenti connessi alla violazione dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> </ul>
R_185	<b>Reporting</b>	Mancato/non corretto reporting/dovere di collaborazione in base a quanto indicato nel Sistema privacy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da parte della Società vs il DPO o le Autorità competenti;</li> <li>- da parte del DPO vs il vertice o le Autorità competenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</i></li> </ul>
R_187	<b>Integrità delle informazioni</b>	Perdita di integrità delle informazioni, anche attraverso la violazione dei documenti che le contengono o il mancato rispetto delle norme/regole sulla loro gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i></li> </ul>
R_188	<b>Diffusione informazioni riservate</b>	Diffusione informazioni riservate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i></li> </ul>
R_189	<b>Utilizzo informazioni riservate</b>	Utilizzo improprio delle informazioni riservate anche a vantaggio dell'interesse del singolo o della società (es. compiere operazioni su titoli società in aggiudicazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i></li> </ul>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_190	<b>Diffusione informazioni false</b>	Diffusione notizie false connesse alle iniziative di acquisizione a vantaggio dell'interesse del singolo o della società	- <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i>

Per i dettagli inerenti l'evento di rischio ed i presidi di controllo si rimanda alle schede di rischio, elaborate per le singole attività, nelle quali sono dettagliatamente indicati:

- ✓ **Anagrafica evento rischio:** (i) attività a rischio e descrizione; (ii) Risk owner, contributor; (iii) Macro processo, Processo e Fase; (iv) Area e Sotto Area;
- ✓ **Dettaglio rischio:** (v) Fattori abilitanti; (vi) Conseguenze; (vii) Riferimenti normativa interna;
- ✓ **Controlli:** (viii) Sintesi misure di controllo; (ix) Misure generali; (x) Misure specifiche.

### C.3 Principi di comportamento

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;

con particolare riguardo ai rapporti con gli organi societari, gli organi di controllo, le Autorità

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- ove chiamati (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari applicabili nei confronti degli organi societari, degli organi di controllo e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, del mercato, dell'Azionista di Consip;
- prestare completa e immediata collaborazione agli organi di controllo, alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, all'Azionista/Pubbliche Amministrazioni affidanti, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste e non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da esse esercitate;
- evitare di porre in essere azioni dilatorie od ostruzionistiche finalizzate a rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dagli organi di controllo, dall'Azionista, dalle Pubbliche Amministrazioni affidanti e dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- garantire la piena collaborazione alla Divisione Internal audit nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel PIC, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- in presenza di visite ispettive degli organi di controllo e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, fare in modo che tali visite avvengano, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;
- assicurare, nella gestione dei rapporti delle funzioni aziendali competenti con i revisori legali, la tracciabilità delle richieste pervenute e di quelle evase, con evidenza della documentazione prodotta;
- trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di competenza, dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale di Consip deve fornire ai fini delle comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione di tali dati, nonché la tempistica della consegna dei medesimi da parte delle singole funzioni coinvolte alla Direzione Amministrazione e Controllo, sono determinati con la massima chiarezza ed inequivocabilità;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dell'Azionista e/o dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
- porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, ritardi nella messa a disposizione dei documenti) al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dal Collegio Sindacale, dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dall'Azionista, dall'OdV, dal RPCT, dal DPO, dal GSOS e dalla Società di revisione;

- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa regolamentare di settore nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni relativi alla Società, così come disposto dallo Statuto sociale;
- non coinvolgere l’Azionista ai fini di operazioni societarie, così come definito dello statuto e dalle norme di legge vigenti;

con particolare riguardo al settore amministrativo/contabile/finanziario

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire all’Azionista ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento amministrativo, contabile e finanziario della Società e degli organi societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge o dallo Statuto;
- assicurare, attraverso modalità di verifica periodiche: i) la piena coerenza delle scritture contabili; ii) con riferimento alle attività a rimborso, che il valore delle fatture attive sia pari a quello delle fatture passive;
- assicurare, attraverso modalità di verifica periodiche, il rispetto dei *budget* di spesa previsti in relazione a quanto consuntivato;
- assicurare per ciascun contratto e/o ordine di acquisto emesso da Consip, attraverso opportune modalità di controllo, che vengano garantiti la completezza dei dati, la corrispondenza con la relativa richiesta di acquisto debitamente autorizzata, la correttezza dei termini di pagamento e dell’importo risultante dalla trattativa/gara;
- rispettare i principi contabili adottati in azienda e segnalare tempestivamente agli organi di controllo deputati ogni caso di mancato allineamento o scorretta applicazione;
- assicurare che l’inserimento delle fatture nel sistema contabile venga effettuato soltanto dal personale espressamente autorizzato della Direzione Amministrazione e Controllo;
- ai fini delle registrazioni contabili, utilizzare *software* che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscano l’inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l’imputazione di scritture tardive;

- assicurare la puntuale applicazione di regole di "segregazione" dei compiti tra il soggetto che ha effettuato un'operazione, chi ne cura la registrazione in contabilità e chi, infine, effettua il relativo controllo;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- attuare modalità di coordinamento tra gli addetti della Direzione Amministrazione e Controllo (addetti Ciclo Attivo, addetti Ciclo Passivo) in prossimità dell'elaborazione della prima bozza di bilancio, al fine di monitorare adeguatamente le scadenze dell'attività di chiusura e assicurare (anche mediante l'utilizzo di apposite *check-list*) che tutti i dati siano forniti e verificati in modo tempestivo e completo;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- fornire informazioni fuorvianti sulla effettiva rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rappresentare e/o trasmettere, ai fini dell'elaborazione e rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;

con particolare riguardo alla gestione delle informazioni riservate<sup>3</sup>/privilegiate<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Informazione riservata: ogni informazione che riguardi la Società e le sue attività che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto/contenuto/ambito o per altre caratteristiche definite da normative specifiche abbia natura confidenziale e riservata.

<sup>4</sup> Informazione privilegiata: Informazione riservata avente carattere specifico e determinato, non ancora resa pubblica, concernente le procedure di gara sopra soglia comunitaria gestite da Consip S.p.A., e che, qualora resa pubblica, potrebbe generare una violazione della par condicio dei partecipanti all'iniziativa ovvero un'alterazione del mercato in quanto potrebbe comportare un effetto significativo sul prezzo degli strumenti finanziari degli operatori economici partecipanti alle iniziative di gara Consip, qualora emittenti. A mero titolo esemplificativo, a seconda della fase dell'iniziativa di gara, per Informazioni Privilegiate si intendono: la strategia di gara, l'offerta tecnica presentata

- assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata;
- non utilizzare le informazioni ottenute per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno agli obiettivi della Società;
- assicurare, nell'ambito delle procedure relative allo svolgimento delle gare, che l'accesso ad informazioni privilegiate, sul possibile esito della procedura e/o attinenti ai partecipanti alla stessa sia riservato esclusivamente ai soggetti autorizzati in base alle norme vigenti in materia ed alle procedure aziendali;
- assicurare la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, relative ai fornitori aggiudicatari o comunque ai partecipanti ad una gara, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico, sia che si trovi su supporto cartaceo;
- assicurare l'adozione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata, all'interno o all'esterno di Consip, delle informazioni privilegiate o destinate a diventare tali;
- proteggere le informazioni riservate dall'accesso di terzi non autorizzati e impedirne la diffusione, a meno di specifiche autorizzazioni del proprio Responsabile gerarchico;
- astenersi dal ricercare o cercare di ottenere da altri, quelle non attinenti la propria sfera di competenza o funzione;
- assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate ai giornalisti e agli altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale, in particolare circa l'esito di una gara e l'aggiudicazione della stessa in favore di uno o più fornitori;
- rispettare tutte le indicazioni fornite in modo chiaro ed esaustivo dalla Società in ordine alla protezione dei dati personali;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- evitare sia l'uso improprio o strumentale delle informazioni riservate di cui si entra in possesso nell'ambito dell'attività lavorativa, sia l'utilizzo a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e dei terzi in genere;

con particolare riguardo ai rapporti con i fornitori

- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con i fornitori, nonché la gestione di qualsiasi attività per conto di Consip che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle

---

dagli operatori economici ed i segreti commerciali indicati nella stessa, ove presenti, l'offerta economica, i punteggi tecnici ed economici, la graduatoria, l'aggiudicatario, nonché tutta la documentazione prodotta dalla Commissione di gara, laddove non ancora resi pubblici e/o pubblicati.

norme comportamentali richiamate nel Codice Etico della Società nonché della presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;

- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- la stipula da parte delle Società di contratti con i fornitori deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure aziendali;
- in quanto rappresentanti della Società, i Destinatari non devono in nessun caso cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante dei fornitori, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del compenso pattuito e devono essere approvati nel rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- nel testo dei contratti stipulati con collaboratori e/o consulenti esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione con cui gli stessi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001, nonché un'apposita clausola che regoli le conseguenze della eventuale violazione;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- operare laddove si è in una situazione di conflitto di interessi;
- effettuare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a soggetti terzi incaricati dalla società (es. assessment su obblighi ex d.lgs. 81/08)
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore così come definito nel Codice etico della Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di fornitori che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- nei rapporti con interlocutori appartenenti ai fornitori è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate.

In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

#### **C.4 Owner del rischio: referente aziendale**

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello, fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti di Consip, come riportato nell'Allegato "Matrice Rischio reato/referenti".

Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Divisioni aziendali/Aree coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

#### **C.5 Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società, nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo (Collegio sindacale - OdV – RPCT – DPO – GSOS); viene pertanto definito il Piano Integrato dei Controlli correttamente bilanciato tra i vari organi, che tiene conto degli audit effettuati dall'Internal Audit e delle verifiche verticali effettuate dai diversi organi di controllo, alternando la tipologia di analisi; tale Piano prevede una gestione integrata delle raccomandazioni e dei follow-up nonché controlli ciclici dei maggiori centri di rischio.